REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO
"ALTOPIANO DI PINÉ"
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via del 26 Maggio n.6 - 38042 BASELGA DI PINE' (TN)

C.F. 96057080226 Tel. 0461/557138 Fax 0461/558163
segr.ic.altopianodipine@scuole.provincia.tn.it
http://icpine.eu/

ICAP

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura è verificabile in alto a sinistra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

A TUTTI I LAVORATORI

Oggetto: Nomina/Elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'art. 47 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., dà la possibilità ai lavoratori di ogni scuola di eleggere o nominare un loro Rappresentante per la sicurezza.
Il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. stabilisce che la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione dei rischi, l'individuazione, la programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, la informazione/formazione dei lavoratori, ecc., debbano essere effettuate consultando preventivamente il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Inoltre, il Rappresentante dei lavoratori riceve, durante l'orario di lavoro, una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.
In base all'art. 50, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali.
Modalità di elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, commi 3 e 4, D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.):

- nelle scuole fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere:
- eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
- individuato per più scuole nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.
- nelle scuole con più di 15 dipendenti è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali nella scuola. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della scuola al loro interno.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
In ogni caso il numero minimo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è:

- 1 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per scuole fino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per scuole da 201 fino a 1000 dipendenti;
- 6 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per scuole aventi più di 1000 dipendenti.

In base a quanto sopra, lo scrivente Datore di lavoro sollecita i lavoratori a mettere in atto il loro diritto di nomina di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e peraltro contestualmente comunica che continuerà ad assolvere agli obblighi inerenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro anche nel caso di mancata nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Pizio

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente , predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)